

Servizio Sanitario Regionale - Azienda USL Umbria n.1

Delibera del Direttore Generale n. 62 del 24/01/2014

Oggetto: Affidamento Servizio di Gestione e Liquidazione Sinistri ricadenti nella I Fascia (Fino ad € 70.000,00). Determinazioni.

Proponente: Affari Generali e Legali - Perugia

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 339 del 23/01/2014 contenente:

il Parere del Direttore Sanitario - Dr. Diamante PACCHIARINI.

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe LEGATO)*

* Questo documento è firmato digitalmente, pertanto ha lo stesso valore legale dell'equivalente documento cartaceo firmato autografo. I documenti perdono ogni valore legale quando vengono stampati, pertanto, nel caso fosse necessario inoltrare il documento ad un altro destinatario, è necessario copiarlo su supporto magnetico oppure inviarlo per posta elettronica.

Premesso che, in attuazione della sperimentazione della gestione assicurativa dei rischi della responsabilità civile sanitaria delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria in regime di autoritenzione dei rischi, l'Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di capofila attraverso Delibera n. 1030/2013, ha indetto gara mediante procedura aperta, per l'affidamento del servizio di gestione e liquidazione sinistri (Loss Adjuster) delle medesime Aziende .

Con successivo atto deliberativo n. 1479/2013, l'Azienda Ospedaliera di Perugia ha disposto l'aggiudicazione del servizio a favore della Ditta ASSIGESCO s.r.l. di Roma.

Considerato pertanto che il suddetto Servizio attiene anche alla gestione e liquidazione dei sinistri della USL Umbria n. 1 rientranti nella I Fascia ovvero con un valore fino ad € 70.000,00 , così come individuata nel programma regionale di auto ritenzione del rischio (RCT/O).

Considerato che il Servizio di che trattasi verrà regolamentato da apposito contratto (allegato al presente atto quale parte integrante a tutti gli effetti) della durata di 36 mesi a decorrere dall'1.1.2014 fino al 31.12.2016, contratto avente un valore complessivo presunto pari ad € 76.590,00 (settantaseimilacinquecentonovanta//00), oneri esclusi .

Ritenuto quindi necessario prevedere per l'anno in corso una spesa presunta di € 25.530,00 per far fronte al pagamento del corrispettivo dovuto al Loss Adjuster, Società ASSIGESCO s.r.l. di Roma, con le modalità e nei termini previsti nel contratto allegato al presente atto, a valer sul Budget 2014 al conto 460-80-11 "Premi di Assicurazione-R.C. Professionale" .

Tutto ciò premesso si propone di adottare il seguente atto:

1. Approvare lo schema di contratto in allegato al presente atto come parte integrante, per l'Affidamento del Servizio di Gestione e Liquidazione Sinistri (Loss Adjuster) dell'Azienda USL Umbria n. 1 ricadenti nella I fascia (fino ad € 70.000,00) da stipulare con la ditta ASSIGESCO s.r.l. di Roma .
2. Dare atto che il servizio svolto dalla Ditta ASSIGESCO s.r.l. in qualità di Loss Adjuster della USL Umbria n. 1, avente la durata di 36 mesi, avrà decorrenza dall'1.1.2014 fino al 31.12.2016.
.
3. Prevedere che il servizio suddetto comporterà per l'anno 2014 una spesa presunta di € 25.530,00 che verrà imputata al conto 460.80.11 "Premi di Assicurazione-RC Professionale" del Bilancio 2014.
4. Rinviare a successivi atti, secondo le modalità imposte dal contratto di che trattasi, la liquidazione del servizio che effettivamente verrà svolto da Assigesco s.r.l. negli anni 2014 -2015 – 2016 .
5. Trasmettere il presente atto, ai fini della previsione del relativo costo a carico del Bilancio corrente, all'U.O. Contabilità Generale Aziendale, per i successivi adempimenti di competenza.

6. Dare atto che in riferimento agli obblighi di pubblicazione legale, si procederà ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 "Decreto Trasparenza".
7. Dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi delle normative vigenti in materia di riservatezza .

Il Responsabile P.O. Assicurazioni
Dott.ssa G. Marinacci

Il Dirigente
Avv. G. Silvestri

REP. N. _____

CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE SINISTRI (LOSS ADJUSTER) DELL’AZIENDA USL UMBRIA n. 1 RICADENTI NELLA PRIMA FASCIA (FINO AD € 70.000,00).

TRA LE PARTI

AZIENDA Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1 con Sede Legale in Via G. Guerra, 21/17 – 06127 - Perugia, C.F. e P.I. 03301860544, di seguito, per brevità, denominata “USL UMBRIA 1”

E

Ditta ASSIGESCO s.r.l. con sede in Viale Regina Margherita n. 278 00198 - ROMA, C.F. 08431441008, di seguito, per brevità, denominata “Ditta” e/o “Loss Adjuster”,

PREMESSO CHE

- L’Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di capofila, a seguito di mandato conferito con D.G.R. 1775/2012, acquisite le deleghe da parte dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali, ha indetto, con atto deliberativo del Direttore Generale n. 1030 del 22.07.2013, gara mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio di gestione e liquidazioni sinistri (Loss Adjuster) delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Umbria, con approvazione del bando di gara e dell’estratto del bando;

- Il bando di gara è stato pubblicato, ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/2006 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 24.7.2013, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 88 in data 29.7.2013, sul sito internet aziendale www.ospedale.perugia.it, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it e sul sito della Regione Umbria www.regione.umbria.it, nonché pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: “Avvenire”, “Il giornale dell’Umbria”, “Il Corriere dell’Umbria” e sulla “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” in data 08.08.2013;

- Con atto deliberativo n. 1479 del 08.11.2013 il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera ha disposto l’aggiudicazione del servizio a favore della Ditta suddetta che ha formulato un ribasso unico percentuale pari al 31% da applicare sull’importo annuale stimato dell’appalto e quindi anche sui sinistri individuati in prima fascia e seconda fascia.

- Oggi in Perugia, presso la sede legale dell'Azienda USL Umbria 1, sono comparsi:

- Dott. Giuseppe Legato nato a Taurianova (RC) il 16/03/1949 – C.F. LGTGPP49C16LO63I, in qualità di Direttore Generale dell'Azienda USL Umbria 1 e Legale Rappresentante p.t. dell'Azienda USL Umbria n. 1

E

- Sig. Michele Antonio Elia Piracci nato a Peschici (FG) in data 11.07.1954 e residente in Milano, Via Privata della Torre n. 38 C.F.:PRCMHL54L11G487X in qualità di Legale Rappresentante della Assigesco s.r.l. in forza di delibera assembleare dei soci dell'8/02/2013.

Le parti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premessa.

La premessa e gli allegati (art. 22) formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto del contratto.

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione e liquidazioni sinistri (Loss Adjuster) dell'Azienda USL Umbria 1 come analiticamente descritto e dettagliato all'art. 1 e s.s. del Capitolato Speciale della gara aggiudicata alla ditta Assigesco s.r.l. nonché alla comunicazione di aggiudicazione (nota Azienda Ospedaliera di PG Prot. n. 28318 del 11.11.2013) ed in base all'offerta tecnica ed economica della Ditta presentata in sede di gara, sinistri inclusi nella soglia di valore individuata nel programma regionale di autoritenzione del rischio (RCT/O) "fino ad €. 70.000,00 (prima fascia).

Art. 3 - Attivazione del contratto, durata e periodo di prova.

Il presente contratto avrà durata di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dal 1 gennaio 2014. Alla scadenza naturale il contratto si intenderà cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti e la Ditta dovrà restituire all'Azienda i dossier relativi ai sinistri trattati e non ancora definiti.

Alla scadenza naturale del contratto, il Loss Adjuster/liquidatore, su richiesta dell'Azienda USL Umbria 1, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per ulteriori 6 (sei) mesi, alle condizioni previste dal contratto scaduto, qualora nel termine ordinario di scadenza non sia stato possibile concludere il procedimento di gara per la nuova aggiudicazione.

Per i primi sei mesi dalla data di effettivo inizio del servizio, l'appalto si intende conferito a titolo di prova, al fine di consentire all'Azienda una valutazione ampia e complessiva del servizio.

Qualora durante tale periodo l'esecuzione della prestazione abbia sortito esito negativo, a discrezione dell'Azienda, potrà essere concesso alla Ditta un ulteriore periodo di mesi tre, al

termine del quale, se sussistono le medesime valutazioni circa l'operato svolto, l'Azienda potrà recedere unilateralmente dal contratto.

In tale eventualità al Loss Adjuster spetterà il solo corrispettivo, nei limiti e con le forme di cui al capitolato, per la parte di servizio correttamente eseguita, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo.

Inoltre in caso di recesso dal contratto per mancato superamento del periodo di prova, la Ditta deve intendersi impegnata ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente.

Art. 4 - Valore del contratto.

Ai fini dell'individuazione del valore complessivo del contratto riferito all'Azienda Ospedaliera di Perugia, si è preso a riferimento lo Studio di Fattibilità dei cui contenuti la Regione Umbria ha preso atto con DGR. n. 1775 del 27/12/2012 nel quale è stato indicato lo storico dei sinistri ricadenti nella prima fascia e cioè di valore stimato sino ad € 70.000,00 che risulta per l'Azienda USL Umbria 1 quantificato in n. 74 (annui) che moltiplicato per il valore economico offerto dalla Ditta in sede di gara, e cioè ribasso del 31% su € 500,00 a base gara per la prima fascia, pari quindi a € 345,00 per sinistro determina un valore complessivo annuale presunto del contratto è pari ad € 25.530,00 (venticinquemilacinquecentotrenta//00) annui oltre IVA.

Tenuto conto che il servizio ha durata di mesi 36, ne consegue che l'importo complessivo dell'appalto per il servizio di Loss Adjuster relativo ai sinistri di prima fascia per l'Azienda ospedaliera di Perugia è pari ad €. 76.590,00 (settantaseimilacinquecentonovanta//00) netto IVA come per legge.

Resta inteso tra le parti che il valore del contratto è stato quantificato sulla base di una stima su base storica dei sinistri ed ha solo un valore di indicazione presuntiva fondandosi su eventi imprevedibili, pertanto il contratto verrà eseguito alle stesse condizioni anche qualora il valore reale del contratto fosse di importo inferiore o superiore, fermo il corrispettivo unitario per sinistro gestito di € 345,00 oltre IVA.

Art. 5 – Modalità di erogazione del corrispettivo.

Il corrispettivo dovuto dall'Azienda USL Umbria 1 al Loss Adjuster così come individuato nel precedente articolo, è erogato, in percentuale, come segue:

- a) Il 30% al netto dell'IVA all'atto dell'apertura di ciascun sinistro preso in carico dal Loss Adjuster;
- b) Il 40% al netto dell'IVA all'atto della consegna della relazione contenente la proposta motivata di liquidazione o di reiezione del sinistro;

- c) Il 30% al netto dell'IVA all'atto della chiusura di ciascun sinistro, per decisione di non procedibilità da parte del Comitato Gestione Sinistri Aziendale (CO.GE.SI.), o nel caso di accordo transattivo o con formale sottoscrizione di atto di rinuncia da parte del danneggiato.

Qualora il sinistro chiuso per valutazione d'insussistenza di responsabilità da parte del CO.GE.SI. venga successivamente fatto oggetto di azione giudiziaria, la Ditta Assigesco s.r.l. è tenuta ad assistere l'Azienda nella gestione del contenzioso, senza oneri aggiuntivi per la stessa, rispetto a quanto già corrisposto in base ai precedenti punti a), b), c).

Per sinistro, s'intende l'evento dannoso, indipendentemente dal numero dei danneggiati e delle richieste di risarcimento pervenute.

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato a fronte di fatture rimesse con cadenza trimestrale, emesse sulla base di documentazione giustificativa dei sinistri assunti in gestione dalla ditta e con specifica indicazione della prestazione tra quelle di cui alle lettere a) b) e c) del presente articolo oggetto di fatturazione.

Il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture da parte dell'Azienda USL Umbria 1.

Art. 6 - Prestazioni oggetto del servizio.

Il Loss Adjuster s'impegna a svolgere, nel rispetto delle procedure concordate, ogni attività idonea e necessaria all'espletamento dell'incarico, incluse, a titolo esemplificativo e non limitativo, le seguenti:

1) analisi del sinistro per la presumibile individuazione del valore di indennizzo, anche ai fini dell'attribuzione della soglia di gestione, quindi:

- apposizione di riserva iniziale e movimentazione periodica, inserimento delle denunce su idoneo sistema informatico ed analisi delle richieste danni, mediante redazione di *bordereau* e *report* mensili da trasmettere periodicamente all'Azienda contenenti i seguenti dati:

- *anagrafica*: Azienda, controparte, dipendenti coinvolti, Assicuratori, numero identificativo del sinistro;

- *date*: accadimento, richiesta di risarcimento, denuncia, definizione;

- *descrizione*: tipologia, specialità, presidio, regime della prestazione;

- *importo*: preventivo iniziale, riserva aggiornata, ammontare pagato per spese e risarcimento;

- *stato del sinistro*: aperto, in sede giudiziale civile o penale, chiuso senza seguito, definito ma in attesa di pagamento, chiuso con pagamento.

- verifica dell'ammissibilità del danno e conferma di presa in carico;

- 2) Contatto diretto e continuo con l'Ufficio dell'Azienda per un puntuale scambio di informazioni e per la trasmissione della documentazione interna inerente il sinistro che portino alla celere istruzione del danno, sua definizione o contestazione e per la costante e regolare alimentazione del sistema regionale informatizzato della gestione dei sinistri e del contenzioso.
- 3) Partecipazione agli incontri con il Comitato Gestione Sinistri (CO.GE.SI.) (in media due riunioni al mese).
- 4) Predisposizione di relazioni analitiche e quantificazione del danno da proporre al CO.GE.SI., finalizzate ad individuare i motivi dell'eventuale reiezione o accoglimento della richiesta.
- 5) Condivisione della perizia medico legale con la Struttura di Medicina Legale dell'Azienda USL Umbria 1, ai fini della valutazione del danno.
- 6) Gestione delle trattative e corrispondenze con le controparti e/o legali designati sulla base delle risultanze del CO.GE.SI. e approvate dalla Direzione Aziendale.
- 7) Proposta di revisione periodica (almeno annuale) delle riserve apposte.
- 8) Stesura degli atti di transazione e quietanza.
- 9) Trasmissione degli atti all'Azienda Ospedaliera di Perugia capofila, relativamente ai sinistri ricadenti nella fascia di valore superiore ad € 70.000,00//.
- 10) Partecipazione e assistenza durante le sedute di conciliazione/mediazione, unitamente al soggetto individuato dall'Azienda USL Umbria 1.
- 11) Attività di formazione del personale preposto alla gestione dei sinistri dell'Azienda, che permetta di dare risposte corrette e puntuali ai danneggiati, riducendo i tempi di valutazione e definizione dei danni stessi.
- 12) Trattamento dati personali: trattare i dati personali nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e non utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento dell'attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici/privati dovrà essere effettuata in esecuzione degli obblighi di legge.
- 13) Fornire un **Portale Gestionale** messo a disposizione dell'Azienda USL Umbria 1, come da offerta formulata in sede di gara, con accesso tramite internet, per la gestione di tutti i sinistri presi in carico.
- 14) Supporto all'attività di redazione di statistiche sull'andamento della sinistrosità Aziendale.
- 15) Esportazione in formato *excel*, alla scadenza del contratto, di tutti i dati in possesso di Assigesco s.r.l.

La Ditta nell'espletamento dell'incarico non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Azienda.

La Ditta garantisce il rispetto degli scopi perseguiti dal presente contratto, assicurando la tutela degli interessi dell'Azienda USL Umbria 1, dovrà collaborare anche per un eventuale passaggio delle competenze con il *Loss Adjuster* aggiudicatario di nuova procedura.

Art. 7 - Oneri inclusi nel servizio.

Nel corrispettivo previsto dal presente contratto si intendono ricomprese tutte le attività di natura amministrativa, gestionale, di collegamento ed informative necessarie per l'espletamento del servizio, nonché ogni onere o spesa alle stesse correlate, anche in caso di trasferte e missioni ed incluse le presenze, periodiche o su chiamata, presso l'Azienda compresa la partecipazione al rispettivo Comitato Gestione Sinistri.

Le spese, diverse da quelle sopra indicate ed in particolare le spese di assistenza peritale, medico legale e legale da fornirsi in relazione alle esigenze di difesa giudiziale o pregiudiziale, nonché in ogni caso le spese sostenute anche in sede stragiudiziale inerenti l'accertamento medico legale delle cause e la quantificazione dei postumi, necessario per l'istruzione del sinistro, sono invece poste a carico dell'Azienda Umbria 1, la quale potrà provvedervi tramite il proprio personale.

Art. 8 - Implementazione del sistema di gestione sinistri.

Il *Loss Adjuster* si impegna a dotarsi di ogni attrezzatura tecnica ed informatica per l'ottimale svolgimento del servizio ed il collegamento con l'Azienda USL Umbria 1, tramite gli Uffici incaricati per la gestione del servizio assicurativo.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali.

La Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso ed a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto, mentre non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

La Ditta è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.

La Ditta potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti.

La Ditta si impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 in tema di protezione dei dati personali.

La stessa dovrà, inoltre, considerata la natura del servizio e la sua particolarità, garantire l'assoluto rispetto della normativa relativa alla "privacy" ed alla tutela dei "dati sensibili".

La Ditta tratta i dati dell'Azienda con misure di sicurezza non inferiori a quelle di cui si avvale internamente l'Azienda.

Art. 10 - Responsabilità del Loss Adjuster, polizza assicurativa ed altre norme applicabili.

Il *Loss Adjuster* è responsabile dei danni cagionati a terzi ed all'Azienda USL Umbria 1 nello svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto ed è obbligata a manlevare l'Azienda stessa ed il relativo personale dalle conseguenze di ogni responsabilità, civile ed amministrativa, che dovesse essere ad essi addebitata, in conseguenza di ogni illecito (fatti, atti, comportamenti ed omissioni) di cui la Ditta stesso debba rispondere a termini di legge.

Senza pregiudizio per il risarcimento di eventuali maggiori danni, l'Assigesco s.p.a. s'impegna inoltre a stipulare ed a mantenere in vigore – per tutto il periodo di svolgimento dell'attività e comunque anche successivamente alla cessazione del contratto per un periodo non inferiore a tre anni decorrenti dalla cessazione del contratto – una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale e patrimoniale in conseguenza di errori ed omissioni di cui sia responsabile a termini di legge per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro e ad € 3.000.000,00 per ciascuna annualità.

Copia della polizza e delle quietanze attestanti il regolare pagamento della stessa, viene consegnata prima della sottoscrizione del contratto ed annualmente entro 30 giorni dalla scadenza annuale dello stesso.

Ogni altro aspetto inerente l'esecuzione del contratto, gli obblighi e le responsabilità delle parti è regolato ai sensi di legge.

Art. 11 - Norme di prevenzione e sicurezza.

La Ditta deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultati dal documento di valutazione dei rischi.

Per l'espletamento del presente contratto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI).

In ogni caso la Ditta garantisce la collaborazione ed il coordinamento ai fini previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 12 - Obblighi previdenziali ed assicurativi dell'aggiudicatario.

Il personale addetto alle attività appaltate deve essere regolarmente assunto dalla Ditta, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con la Ditta medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.

La Ditta dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale in servizio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Ditta è obbligata altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

La Ditta s'impegna ad esibire su richiesta dell'Azienda la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

L'Azienda si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso in cui, nel corso del contratto, emergano inadempienze tra Ditta e personale dipendente fino alla definizione della vertenza.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento la Ditta non può opporre eccezione all'Azienda neanche a titolo di risarcimento danni.

Resta fermo quanto previsto all'art. 4 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. in termini di DURC non regolare e quanto previsto all'art. 6, comma 8 dello stesso D.P.R. 207/2010.

Art. 13 - Inadempienze e penalità.

Qualora siano riscontrati inadempimenti, omissioni, ritardi, gravi negligenze o violazioni delle clausole contrattuali nell'esecuzione della prestazione, a proprio insindacabile giudizio, l'Azienda, a mezzo raccomandata A.R. o PEC, comunicherà alla Ditta i rilievi e le contestazioni specifiche, assegnando un termine di quindici giorni per fornire le proprie giustificazioni e per ottemperare.

Nel caso si verificassero inadempienze tali da non determinare la necessità di risolvere il contratto, l'Azienda ha la facoltà, successivamente alla contestazione degli addebiti, di applicare sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità dei fatti, da un minimo di € 50,00 ad un massimo di €. 200,00.

In particolare: assenza ingiustificata allo svolgimento delle sessioni periodiche collegiali a carattere istruttorio preliminare del Comitato Valutazione Sinistri, è applicata una penale d € 100,00 (cento/00) per ogni sessione mancata.

L'applicazione delle penali non solleva la Ditta dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto.

La Ditta è responsabile delle sanzioni (es. multe) a carico dell'Azienda, per inadempimenti causati dal mancato rispetto delle normative vigenti addebitabile esclusivamente alla Ditta.

L'applicazione delle penali e la cura del relativo procedimento è di competenza dell'Azienda.

art . 14 - Cessione del contratto.

E' vietata la cessione del contratto. La Ditta è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente contratto e direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Azienda USL Umbria 1 il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Qualora la Ditta venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fonda con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del servizio e una copia dell'atto di cessione o fusione.

La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all'autorizzazione dell'Azienda.

Art. 15 - Referente per l'esecuzione e vincolo contrattuale.

La Ditta deve nominare un responsabile dell'attività e comunicarne il nominativo all'Azienda.

Il Referente costituisce l'interfaccia della Ditta nei confronti dell'Azienda.

Il Referente è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle prestazioni secondo le modalità stabilite nel Capitolato.

La Ditta applica gli stessi patti e condizioni, previste dal capitolato Speciale di gara e dall'offerta tecnica prodotta in gara a tutte le Aziende Sanitarie della Regione Umbria.

Art. 16 – Deposito cauzionale definitivo.

La Ditta, a garanzia degli oneri derivanti all'Azienda dal mancato o inesatto adempimento contrattuale, costituisce, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, 75 e 113 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, un deposito definitivo pari al 10 % dell'importo totale della fornitura, mediante polizza fideiussoria emessa da _____ S.p.a. n. _____ del _____ per € **7.659,00**.

La _____ S.p.a. con la suddetta fideiussione costituisce formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C., nonché alle eccezioni di cui all'art. 1957 C.C. e si impegna a versare la somma indicata dietro semplice richiesta scritta da parte dell'Azienda USL Umbria 1.

La medesima dovrà avere validità fino a completo adempimento dell'obbligazione e viene prorogata in caso di proroga del contratto.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita alla Ditta solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito e ogni altra eventuale pendenza.

Art. 17 - Tracciabilità dei pagamenti.

La Ditta assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.

Le fatture dell'aggiudicatario riporteranno il codice CIG che verrà comunicato dall'Azienda destinataria del servizio.

La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (eventuale subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 18 – Informazione ai sensi art. 15 L. 183/2011. Condizione risolutiva.

Ai sensi dell'art. 15 della L. 12 novembre 2011 n. 183, l'Azienda richiede all'Ufficio Registro Imprese competente il Documento di verifica di autocertificazione dei dati dichiarati dalla Ditta; provvede quindi all'inoltro di detti dati alla competente Prefettura UTG per l'acquisizione dell'informazione antimafia.

Pertanto ai sensi degli artt. 82 e ss. D.Lgs. n. 159/2011, il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva per il caso che dalle informazioni antimafia emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico di amministratori della Ditta.

Nel caso che si verifichi la condizione risolutiva, l'Azienda recederà dal contratto, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nei limiti delle utilità conseguite.

Art. 19 - Spese contrattuali.

Le spese di stipula, bollo ed eventuale registrazione del contratto relativo all'affidamento del presente servizio, sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 20 - Foro competente.

Tutte le controversie tra la Ditta e l'Azienda USL Umbria 1- così durante l'esecuzione come al termine dei contratti specifici, quale che sia la loro natura: tecnica, amministrativa o giuridica – che non si sono potute definire in via bonaria, saranno risolte in sede legale secondo la vigente normativa. In tali casi il Foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria di Perugia.

Art. 21 - Norme di rinvio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, i rapporti tra le parti sono regolati dal Capitolato speciale e dal disciplinare della gara della quale Assigesco s.r.l. è risultata aggiudicataria, e dall'offerta tecnica prodotta dalla Ditta nella predetta gara, il cui originale si trova depositato presso l'Azienda Ospedaliera di Perugia in qualità di capofila, dalle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana, in quanto applicabili, ed dalle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Art. 22 – Allegati.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto le premesse ed i seguenti allegati:

All. "A" – Copia fotostatica conforme della Delibera Aziendale n. 1479 dell'8.11.2013 di aggiudicazione della fornitura;

All. "B" – Copia fotostatica r.c. polizza fideiussoria, _____ S.p.a. n. _____ del _____;

L'esemplare originale del deposito cauzionale è depositato agli atti dell'U.O. Affari Generali ed Istituzionali e Gestione Legale dei Sinistri dell'Azienda USL Umbria 1.

Il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) relativo al presente contratto è il seguente: _____

Il presente Atto è redatto in due (2) originali e consta di n. 11 pagine .

Letto, approvato e sottoscritto.

Azienda Unità Sanitaria Locale USL Umbria n. 1

Il Direttore Generale

Dott. Giuseppe Legato

ASSIGESCO S.R.L.

Amministratore Unico

Sig. Michele Antonio Elia Piracci